

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

**DOMANDA DI RICHIESTA ESONERO TEMPORANEO DALL'OBBLIGO  
FORMATIVO AUTOCERTIFICAZIONE**

(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Nome:	
Cognome:	
Nato/a a	Il
Residente (indirizzo, cap, città e prov.)	
Codice fiscale	
Iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n°	
Email:	
Pec mail:	
Tel.	

A tale fine consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscrittore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Di aver preso visione dei seguenti documenti:

- ✓ Il "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" pubblicato il 15/07/2013
- ✓ Testo unico 2018: linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale – art. 11

**CHIEDE**

Al Consiglio dell'Ordine di potersi avvalere della possibilità di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi delle linee di indirizzo per l'aggiornamento e della competenza professionale – Testo Unico 2018.

**Maternità / paternità**

*"Art. 11.1 Maternità o paternità: Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, al genitore iscritto all'esonero di un massimo di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.*

*L'esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all'Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.*

*L'esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).*

*Nel caso di adozione o di affido, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall'età del bambino."*

Periodo dell'anno solare di riferimento dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cognome e nome del bambino \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Allo scopo comunica (barrare e completare una delle opzioni):

- che l'altro genitore non è un ingegnere iscritto ad un Ordine provinciale degli Ingegneri (100% dell'esonero spettante)
- che l'altro genitore è un ingegnere iscritto ad un Ordine provinciale degli Ingegneri di \_\_\_\_\_ e che quest'ultimo non siavvrà della possibilità di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale (100% dell'esonero spettante)

che l'altro genitore (cognome e nome) \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ è un ingegnere iscritto ad un Ordine provinciale degli Ingegneri di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ e che quest'ultimo si avvrà della possibilità di esonero dall'obbligo di aggiornamentodella competenza professionale (esonero parziale)

La sottoscritta richiede in oltre la riduzione della quota di iscrizione all'albo di € 100,00.

**Professionista in stato di Malattia o infortunio**, trovandosi in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi.

*“Art.11.2 Malattia o infortunio: Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.*

*Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali.*

*Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.”*

Periodo dell'anno solare di riferimento dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DICHIARA di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale. (In assenza di tale autodichiarazione l'esonero non verrà concesso).

**Professionista affetto da grave malattia invalidante** che limita la capacità professionale

*“Art. 11.3 Gravi malattie invalidanti: Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve trasmettere all'Ordine, per il tramite della piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.*

*Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero.*

*L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l'anno di riferimento rimane valida.*

*In caso di revoca nel primo semestre, l'esonero non ha validità per l'anno di riferimento.*

Allego documentazione che attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità

L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da partedel professionista. Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero. La procedura di rinnovo è gestita in automatico dalla piattaforma [www.formazionecni.it](http://www.formazionecni.it)

**Assistenza a persone con grave malattia cronica**, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi.

*“Art. 11.4 Assistenza a persone con grave malattia cronica: Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.*

*Nel caso in cui l'assistenza al parente impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.*

*In caso di assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l'esonero è concesso solo se il parente risulta essere convivente con l'iscritto, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.*

*Se l'assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30%al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.”*

Periodo dell'anno solare di riferimento dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DICHIARA di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale (In assenza di tale autodichiarazione l'esonero non verrà concesso)

**Esonero per lavoro all'estero**

*“Art. 11.6 Lavoro all'estero: L'iscritto che si trovi all'estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all'estero, l'iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.*

*Nel caso in cui l'iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.*

*Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore a sei mesi, è consentito concedere l'esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'iscritto inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l'esonero concesso sarà revocato in automatico dall'anagrafe nazionale dei crediti.*

*Negli altri casi, per l'iscritto che si trovi all'estero, permane la possibilità di formazione all'estero come indicato al punto 4.7 delle presenti Linee di indirizzo per i periodi non coperti da esoneri.”*

Periodo dell'anno solare di riferimento dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nel caso di richiesta di un esonero > a 12 mesi già concessi in precedenza:

DICHIARA di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia (In assenza di tale autodichiarazione l'esonero nonverrà concesso).

**Esonero per servizio militare volontario e civile**

*“Art. 11.7 Servizio militare volontario e servizio civile: Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, hanno diritto all'esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.”*

Allo scopo comunica (barrare e completare una delle opzioni):

Di aver svolto il servizio volontario militare

Periodo dell'anno di riferimento dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Di aver svolto il servizio civile

Periodo dell'anno di riferimento dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Altro**

---

---

---

---

---

**DICHIARA INOLTRE**

Di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo di esonero chiesto, non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da apprendimento non formale, informale e formale.

---

Data

---

Firma

La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):*

*I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a telescopio, anche con l'ausilio di strumenti informatici. E' garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.*